

## "Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile"

STATUTO
---------

### TITOLO I

#### (Denominazione, caratteristiche, sede, durata, scopo e attività)

#### **Articolo 1 – Denominazione e utilizzo dell’acronimo ETS**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata "Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile" - ETS, (di seguito "Associazione").

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L’Associazione, da quel momento, utilizzerà la locuzione di “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

#### **Articolo 2 - Caratteristiche**

L’Associazione si configura come ente non commerciale di rilevanza nazionale e non persegue fini di lucro.

L’Associazione mantiene la propria attività indipendente rispetto a interessi commerciali, politici e istituzionali.

L’Associazione opera senza discriminazioni di genere, di classe sociale, di etnia, di religione e di orientamento politico.

#### **Articolo 3 - Sede**

(1) La sede sociale è nel Comune di Padova.

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene attuata con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

#### **Articolo 4 - Durata**

L’Associazione ha durata illimitata.

#### **Articolo 5 - Scopo**

(1) L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione ha come scopo la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali in tutto il mondo attraverso la gestione e utilizzazione delle foreste e delle piantagioni che risulti compatibile dal punto di vista ambientale, utile dal punto di vista sociale e sostenibile dal punto di vista economico, in armonia con gli obiettivi e la missione del *Forest Stewardship Council*<sup>®</sup> (di seguito FSC<sup>®</sup>).

(2) La gestione forestale adeguata dal punto di vista ambientale garantisce che la produzione di legname, prodotti non legnosi e servizi ecosistemici mantenga la biodiversità nella foresta, la produttività e i processi ecologici.

(3) La gestione forestale socialmente adeguata permette sia alla popolazione locale che alla società in generale di godere di benefici a lungo termine e fornisce forti incentivi per le popolazioni locali a mantenere le loro risorse forestali attraverso piani di gestione a lungo termine.

(4) Gestione forestale economicamente sostenibile significa che le operazioni forestali sono strutturate e gestite in modo da essere sufficientemente redditizie, senza generare profitto finanziario a scapito delle risorse forestali, dell'ecosistema e delle comunità coinvolte.

### **Articolo 6 – Attività principale**

(1) L'Associazione riconosce la certificazione volontaria della gestione e dei prodotti forestali come strumento che può contribuire alla valorizzazione anche commerciale del settore foresta-legno e alla promozione di una corretta gestione dei boschi.

(2) Per realizzare quanto sopra, l'Associazione:

- a) predispone e approva "Standard di buona gestione forestale" conformi ai Principi e Criteri generali del FSC e adatti alle diverse realtà forestali del territorio italiano, attivando un processo di consultazione e partecipativo; si adopera inoltre per il riconoscimento formale di tali standard da parte del FSC;
- b) cura i rapporti con e aggiorna periodicamente il FSC in merito agli sviluppi della certificazione della gestione forestale e dei relativi prodotti e servizi in Italia e, quando appropriato, in altri Paesi del mondo, ivi compresi eventuali possibilità di sviluppo, problematiche e contenziosi;
- c) diffonde informazioni e fornisce assistenza tecnica a tutti gli interessati in merito al sistema del FSC e ai suoi sviluppi a livello internazionale, nazionale e locale, anche organizzando e promuovendo attività di formazione e didattica sui temi della gestione responsabile e della certificazione forestale;

- d) promuove il sistema di certificazione e di etichettatura dei prodotti forestali del FSC presso il vasto pubblico, anche attraverso pubblicazioni, seminari, incontri informativi, altre attività promozionali e mezzi di comunicazione vari;
- e) favorisce lo scambio di informazioni e conoscenze tra i vari soggetti e gruppi d'interesse coinvolti nelle attività di certificazione della gestione forestale, della tracciabilità del prodotto (*chain-of-custody*) e in altre questioni legate al sistema FSC;
- f) sorveglia e vigila sul corretto uso del nome, del logo e degli altri simboli identificativi del FSC in Italia e in altri Paesi del mondo, segnalando al FSC internazionale eventuali abusi o usi impropri degli stessi;
- g) si adopera per ricercare finanziamenti, fondi e donazioni a contributo e sostegno della propria attività, anche in collaborazione e con il supporto del FSC internazionale e di altre organizzazioni non governative;
- h) promuove la realizzazione e collabora a ricerche, studi e progetti pilota sulle tematiche della gestione forestale sostenibile, della certificazione forestale e del mercato dei prodotti forestali certificati, anche in collaborazione e con il contributo di organizzazioni e istituti di ricerca internazionali, nazionali e locali;
- i) dialoga e si confronta con altri sistemi di certificazione forestale, attenendosi in questo agli orientamenti del FSC ed agendo in conformità alle direttive di quest'ultimo;
- j) si occupa di monitorare le politiche nazionali, europee ed internazionali che hanno o possono avere effetti determinanti sulla gestione delle risorse forestali a livello globale;
- k) quando necessario, interviene con attività informative e di sensibilizzazione nei confronti delle autorità governative affinché vengano incontro al sistema di certificazione FSC attraverso strumenti giuridici, finanziari, di assistenza tecnica e fiscali;
- l) presta servizi a soggetti terzi per studi di fattibilità, corsi di formazione *ad hoc*, facilitazione dell'incontro della domanda e dell'offerta di prodotti e servizi forestali certificati ed altri servizi a supporto delle loro attività, purché coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'Associazione. Per l'adempimento di tali attività l'Associazione può costituire, avuto parere favorevole del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dell'Assemblea Generale (art. 13, comma 6), un'entità da essa separata, operante nel rispetto dei valori fondanti e delle finalità dell'Associazione stessa. E in particolare può acquistare azioni, interessi o partecipazione in altre società sia civile che commerciali, profit o no-profit, italiane o straniere, che potrebbero contribuire alla realizzazione del suo scopo, sia attraverso la loro incorporazione o mediante o acquisizione in altre già incorporate, nonché vendere o trasferire tali azioni, interessi o partecipazione.

(3) L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

- a) stabilire collaborazioni ed alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e  
*Statuto – Modificato e Ratificato dall'Assemblea Generale il 24 giugno 2022*

- qualsiasi altro soggetto che persegue e condivide gli stessi scopi;
- b) organizzare manifestazioni sociali e culturali;
  - c) diffondere/promuovere e organizzare attività di volontariato;
  - d) somministrare alimenti e bevande ai propri Soci e terzi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, o durante manifestazioni ed eventi;
  - e) organizzare mostre ed eventi di carattere culturale, sociale e ludico;
  - f) curare la formazione professionale dei propri operatori e/o affiancare i propri associati o utenti al fine di sostenerli ed accompagnarli, anche con attività ricreative e di svago, in un percorso di condivisione e di socialità;
  - g) promuovere e sensibilizzare alle tematiche istituzionali con strumenti di comunicazione audio visiva, congressi e conferenze, blog tematici e con altre modalità o materiali informativi di qualsiasi genere, nel rispetto della legge.

(4) L'Associazione potrà attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, e ogni altra modalità di raccolta fondi consentita dalle disposizioni di legge.

## TITOLO II

### (Associati)

#### **Articolo 7 - Requisiti**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti i Soci possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

(1) Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche (organizzazioni) che condividono gli obiettivi e gli scopi dell'Associazione e del FSC, che ne hanno partecipato alla costituzione o che sono stati ammessi successivamente in qualità di Soci da parte dell'Assemblea Generale in accordo con quanto disposto dal presente Statuto.

(2) Le Organizzazioni (Soci non individuali) sono tenute a designare un proprio Rappresentante, che ha l'autorità e la responsabilità di mantenere i rapporti tra l'Organizzazione membro e l'Associazione e di rappresentare l'Organizzazione stessa all'Assemblea Generale. Soci individuali non possono essere designati quali rappresentanti di una Organizzazione socia. Una persona fisica non può essere designata a rappresentare più di un'organizzazione socia.

(3) L'Assemblea Generale dell'Associazione si compone di 3 Camere. I requisiti di adesione alle tre Camere sono descritti dall'art. 8, comma 10 del presente Statuto.

### **Articolo 8 - Modalità di ammissione**

(1) I soggetti che intendono aderire come Soci all'Associazione sono tenuti a presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con i seguenti dati ed elementi:

- a) ragione sociale e dati identificativi;
- b) estremi identificativi del Rappresentante (per le Organizzazioni);
- c) dichiarazione ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate dall'Associazione;
- d) una lettera/dichiarazione di supporto all'Associazione, nella quale si descriva come l'organizzazione o singola persona fisica intenda rispettare i Principi Fondanti dell'Associazione. Nel caso di organizzazioni tale lettera/dichiarazione deve essere rilasciata dall'organo dirigente;
- e) nel caso di organizzazioni il Consiglio Direttivo si riserva di chiedere ulteriore documentazione, fra cui lo Statuto dell'Organizzazione, report annuali o altri documenti evidenziando fonti di finanziamento/reddito e attività, bilanci pubblici, e (laddove rilevante) un elenco dei Soci;
- f) nel caso di organizzazioni senza scopo di lucro, evidenza dello status di organizzazioni senza scopo di lucro;
- g) nel caso di membri candidati alla Camera Economica, documentazione che descriva le attività commerciali, le attività forestali o le fonti di approvvigionamento, ivi compresa una descrizione di come sia (o sarà) attuato l'impegno al rispetto dei Principi e Criteri FSC, anche attraverso l'adozione della certificazione FSC, se applicabile.
- h) Contestualmente al processo di adesione gli aspiranti Soci devono aderire alla Politica FSC per l'associazione (*FSC Policy for Association*).

(2) I soggetti che intendano aderire all'Associazione in qualità di Soci individuali sono inoltre tenuti a presentare, unitamente alla domanda:

- a) copia aggiornata del proprio *curriculum vitae et studiorum* (CV);
- b) una dichiarazione nella quale sia data chiara e sintetica descrizione delle motivazioni di adesione all'Associazione.

(3) Il Consiglio Direttivo decide circa l'ammissione o meno della domanda, valutando fra l'altro che:

- a) l'Organizzazione operi con correttezza e buona fede;
- b) non si ravvisino segnalazioni di natura sociale, ambientale o legale. L'Associazione si riserva il diritto di analizzare ogni segnalazione da parte dei propri Soci nei confronti di nuovi aspiranti Soci e/o le attività degli stessi. Qualora il Consiglio Direttivo consideri le segnalazioni come rilevanti, tali candidature saranno considerate pendenti fino a che le segnalazioni non siano risolte;
- c) l'aspirante Socio supporti in maniera genuina l'Associazione, FSC e le sue attività.

(4) In caso di parere favorevole del Consiglio Direttivo (trasmesso al richiedente entro 60 giorni dalla data di deliberazione), l'organizzazione o la persona fisica sono ammessi come Soci a titolo provvisorio, sino alla ratifica da parte della successiva Assemblea Generale.

(5) Una volta approvata la candidatura, ciascuna nuova organizzazione socia si impegna – anche con il supporto della Segreteria dell'Associazione – a comunicare l'adesione ai propri stakeholder al fine di diffondere gli obiettivi del FSC.

(6) I Soci devono informare prontamente la Segreteria dell'Associazione in merito a ogni cambiamento rilevante circa le informazioni fornite a supporto della candidatura, in particolare quando tali cambiamenti possano influire sull'eleggibilità alla Camera alla quale sono stati assegnati.

(7) Il Consiglio Direttivo è titolato a produrre e rendere disponibili manuali che disciplinino le procedure di adesione e a delegare alla Segreteria i compiti e poteri definiti sopra per la gestione delle candidature dei nuovi Soci.

(8) Al fine di evitare conflitti d'interesse, i membri del personale dell'Associazione o di organizzazioni sussidiarie non sono titolati a presentare domanda come Soci.

(9) Lo status di Socio non può essere né trasferito né ceduto.

(10) Una volta ricevuta notizia dell'ammissione, ogni nuovo Socio deve individuare e comunicare al Consiglio Direttivo a quale delle tre seguenti Camere intende aderire per rappresentarne gli interessi:

a) Camera ambientale: comprende organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione della natura, istituti di ricerca che operano in campo ambientale ed ecologico, individui singoli che operano in campo ecologico-ambientale. Gli associati appartenenti a questa Camera non devono avere interessi economici prioritari legati alla certificazione dei prodotti e servizi forestali.

b) Camera sociale: comprende organizzazioni o individui singoli il cui obiettivo e scopo prioritario è il miglioramento delle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali che dipendono dalle risorse forestali e degli operatori che vi lavorano, incluse le organizzazioni sindacali e altre forme associative dei lavoratori del settore foresta-legno. Comprende altresì associazioni di consumatori, organizzazioni per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, organizzazioni e individui che promuovono il commercio equo e solidale, il microcredito e attività di finanza etica e ambientale, organizzazioni religiose, istituti di ricerca e singoli individui che operano in campo sociale. I Soci appartenenti a questa Camera non devono avere interessi economici prioritari legati alla certificazione dei prodotti e servizi forestali.

c) Camera economica: comprende proprietari forestali, privati o pubblici, e loro associazioni, imprese di utilizzazione, industrie di prima e seconda trasformazione dei prodotti forestali (legnosi e non), compresi i commercianti all'ingrosso e al dettaglio, enti di certificazione ed ogni individuo singolo od organizzazione che ha interessi economici prioritari legati alla certificazione dei prodotti e servizi forestali. Comprende altresì istituti di ricerca e singoli individui che operano nel mercato dei prodotti forestali e in settori analoghi, ivi compresi consulenti o studi di consulenza ed Enti della pubblica amministrazione proprietari e gestori di foreste.

(11) Nel caso in cui il Consiglio Direttivo consideri non corretta l'attribuzione ad una determinata Camera indicata dal Socio, può attribuire il Socio ad una Camera diversa - previa consultazione dello stesso e dandone adeguata motivazione scritta. Tale decisione è vincolante. Se il nuovo Socio non è d'accordo con la decisione del Consiglio Direttivo in merito alla Camera cui viene assegnato, può richiedere che la decisione venga rimessa ai voti nel corso dell'Assemblea Generale; i risultati di tale votazione sono vincolanti.

(12) Nel caso il soggetto richiedente l'adesione sia un'impresa del settore foresta-legno/carta compatibile con la certificazione FSC per la gestione forestale o la catena di custodia, l'ammissione a Socio (in camera economica) sarà vincolata all'obbligo di ottenere la certificazione FSC entro 12 mesi dall'accettazione, pena l'automatica decadenza.

(13) Il Consiglio Direttivo, per quanto non previsto dal presente Statuto, è autorizzato a redigere un regolamento interno.

(14) L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di adesione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

#### **Articolo. 9 - Doveri del Socio**

(1) I Soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dall'Associazione;
- b) non agire e non esprimersi pubblicamente in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;
- c) impegnarsi alla collaborazione con l'Associazione, con particolare riferimento al proprio ambito territoriale e al proprio settore di competenza, partecipando attivamente alla vita dell'Associazione stessa e alla concreta realizzazione delle varie attività per cui è costituita;
- d) versare ogni anno la quota associativa entro il 31 marzo.

(2) Tutti i Soci sono tenuti ad impegnarsi, per la durata della loro adesione all'Associazione, alla promozione della certificazione FSC, dei suoi principi e delle sue finalità, attraverso iniziative adeguate ovvero attraverso l'investimento di risorse proporzionate alle proprie capacità.

#### **Articolo 10 - Diritti del Socio**

(1) I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutti gli incontri, manifestazioni e iniziative indette dall'Associazione;
- b) esprimere la propria opinione e dare il proprio contributo fattivo mediante il potere di voto per decisioni relative alle modifiche di documenti ufficiali (Statuto, standard di

buona gestione forestale, regolamenti e procedure interne, documenti tecnici, ecc.), alle nomine degli organi direttivi dell'Associazione, e a ogni altra attività e atto dell'Associazione per cui è richiesta l'approvazione da parte dei Soci;

- c) portare all'attenzione dell'Associazione aspetti e temi di proprio interesse legati alla certificazione forestale e alla buona gestione delle foreste, affinché vengano affrontati e discussi con approccio partecipativo;
  - d) fregiarsi della propria appartenenza all'Associazione. Ciò non consente comunque mai - per nessun motivo e a nessun titolo - al Socio che non sia già in possesso di apposita licenza FSC - l'uso del logo, del nome e di altri simboli identificativi del FSC in forme non esplicitamente e preventivamente autorizzate. In casi di violazioni, abusi o usi impropri che arrechino danno all'Associazione, e/o al FSC internazionale, l'Associazione stessa si riserva di intervenire in forme e modi adeguati alla gravità dell'abuso rilevato;
- (2) I diritti dei Soci in relazione all'Assemblea Generale devono essere automaticamente sospesi quando i pagamenti dovuti siano in ritardo di 5 (cinque) mesi dall'inizio dell'anno solare.
- (3) I Soci hanno il diritto di:
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della domanda. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
  - d) ogni altro diritto previsto dal presente Statuto o dalla legge.
- (4) L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
- (5) Gli Enti Pubblici che fossero ammessi come soci non eserciteranno mai attività di direzione, coordinamento e controllo della Associazione.

#### **Articolo 11 - Modalità di esclusione o recesso**

- (1) L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata alla prima Assemblea plenaria e notificata con apposita delibera verbalizzata, quando:
- a) il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi dell'Associazione;
  - b) il Socio agisca in contrasto con gli obiettivi e la missione dell'Associazione e del FSC (rif. *Policy for Association*) e dopo che tale scorretto comportamento gli sia stato notificato per iscritto dal Consiglio Direttivo;



- c) il Socio, in qualunque altro modo, arrechi danno grave all'Associazione, alle sue realtà controllate e/o al FSC.
  - d) il Socio si renda moroso, senza giustificato motivo, nel versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi.
- (2) Un processo di esclusione può essere avviato da un membro del Consiglio Direttivo o da un Socio supportato da altri 2 (due) Soci. Ogni proposta di esclusione deve essere sottoposta per iscritto al Consiglio Direttivo, accompagnata da una motivazione. Il Consiglio Direttivo revisionerà la richiesta e, se riterrà che sia sostanziata, darà al Socio in questione la possibilità di chiarire la propria posizione entro un mese a far data dal momento in cui il Socio è informato per iscritto (anche a mezzo di posta elettronica) del processo di esclusione e delle relative motivazioni.

Qualora entro un mese a partire da quando il Socio è stato informato, lo stesso non contesti per iscritto (anche a mezzo di posta elettronica) la proposta di esclusione, il Socio sarà da considerarsi escluso.

- (3) Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il Socio escluso può proporre appello all'Assemblea mediante un'apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea che decide sull'istanza deve svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.
- (4) Nel caso di mancato pagamento delle quote associative per due annualità consecutive, il Socio deve essere informato per iscritto (anche a mezzo di posta elettronica) e deve essergli data la possibilità di pagare le quote pendenti entro un mese di tempo. Qualora il Socio non paghi nei termini indicati sarà da considerarsi escluso. Qualora il Socio contesti la proposta di esclusione il Consiglio Direttivo deve sottoporre tale proposta, unitamente con la contestazione, alla decisione dell'Assemblea Generale che sarà a titolo definitivo.
- (5) Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve notificarlo per iscritto al Consiglio Direttivo con almeno 2 (due) mesi di anticipo. Il Socio che receda non potrà esigere alcun rimborso delle quote associative pagate. Oltre che nei casi previsti dalla legge, per decesso (in caso di persone fisiche) o per cancellazione senza successore legale (in caso di persone giuridiche), ha diritto di recesso il Socio che:
- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) abbia cambiato la propria posizione personale, lavorativa, familiare, ecc. venendosi a trovare in una evidente situazione di conflitto d'interessi rispetto all'attività dell'Associazione.
- (6) Inoltre:

- a) in caso di decesso di Socio individuale lo status di Socio non può essere trasferito ad altra persona fisica o giuridica. Tutti i contributi del Socio all'Organizzazione saranno considerati patrimonio dell'Organizzazione stessa;
  - b) in caso di cancellazione/liquidazione di un Socio con personalità giuridica lo status di Socio non può essere trasferito ad altra persona giuridica. Tutti i contributi del Socio all'Organizzazione saranno considerati patrimonio dell'Organizzazione stessa.
- (7) Qualora un ex Socio che sia volontariamente receduto dall'Organizzazione o che sia stato escluso a causa del mancato pagamento delle quote associative per due annualità consecutive chieda la riammissione, tutte le quote pendenti al momento del recesso/destituzione devono essere pagate in anticipo. Una volta avvenuto ciò, il Socio può essere riammesso a discrezione del Consiglio Direttivo, dopo aver completato le procedure per l'ammissione di un nuovo Socio.
- (8) Un Socio escluso per altri motivi (lettere a, b, c dell'Art. 11, comma 1) può ripresentare istanza di ammissione solamente a seguito di parere favorevole del Consiglio Direttivo. In questo caso, la risoluzione degli elementi costituenti causa di esclusione costituirà condizione necessaria alla presentazione della domanda di riammissione.

#### **Articolo 12 – Dei volontari e della attività di volontariato**

- (1) I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- (2) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- (3) L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- (4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- (5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **TITOLO III**

#### **(Organi dell'Associazione)**

#### **Articolo 13 Organi dell'Associazione**

- 1) Gli organi dell'Associazione sono costituiti dall'Assemblea Generale (suddivisa in tre Camere), dal Consiglio Direttivo, dall'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, questi ultimi due obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile.

- 2) Ad eccezione di quelle relative all'Organo di Controllo, tutte le cariche sono gratuite e compete eventualmente un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio. Il Consiglio può tuttavia remunerare con propria delibera, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo Settore, specifici incarichi e/o funzioni attribuiti ai consiglieri, ove ciò si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 3) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Articolo 14   Assemblea Generale**

(1) L'Assemblea Generale è pubblica e si svolge con cadenza almeno annuale. Può essere convocata dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci pari ad almeno al 5% del potere di voto.

(2) La convocazione viene spedita a tutti gli interessati in forma scritta (lettera, posta elettronica o PEC) e in modo da poter essere dagli stessi ricevuta almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea Generale. In allegato alla convocazione viene inviato l'Ordine del Giorno della riunione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona nominata a tale scopo dalla maggioranza dei Soci presenti in Assemblea.

Il Presidente nomina uno o più assistenti ai fini della verifica del quorum e della validità dell'Assemblea. I presenti nominano, in apertura di Assemblea Generale, un responsabile che si occupa di redigerne il verbale.

(3) Hanno diritto di voto solo i Soci appartenenti a una delle tre Camere (ambientale, sociale ed economica) e in regola con l'iscrizione e il versamento della quota annuale entro i termini previsti dallo Statuto o almeno entro 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea. Le persone giuridiche (Organizzazioni) devono obbligatoriamente designare - per nome e indicando il periodo di validità dell'incarico - un loro rappresentante e un eventuale suo sostituto. Solo i rappresentanti formalmente designati hanno il diritto di esercitare il potere di voto.

(4) I Soci con diritto di voto possono delegare tale diritto - in occasione di ogni singola Assemblea Generale e attraverso apposita autorizzazione scritta - ad un altro Socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato. Un singolo Socio può esprimere al massimo 3 (tre) voti su delega oltre al proprio e deve dimostrare per iscritto di esserne autorizzato.

(5) L'Assemblea Generale prende decisioni basate sul consenso. Ad ogni Assemblea Generale i Soci dispongono di un potere di voto tale da garantire l'equilibrio tra interessi ambientali, sociali ed economici.

Il potere di voto delle organizzazioni membri è pari a 5 (cinque), quello dei Soci individuali è pari ad 1 (uno).

(6) Il quorum per le decisioni in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è pari al 50% del potere di voto dei Soci (in persona o per delega) aventi diritto, in ciascuna Camera.

Per adottare risoluzioni in Assemblea Ordinaria è necessario il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto, in ciascuna Camera e almeno 2/3 (due terzi) del potere di voto di tutti i Soci aventi diritto presenti (in persona o per delega) al momento del voto e che i voti di una Camera non risultino all'unanimità contrari alla risoluzione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- Quorum: almeno 1/5 (un quinto) dei Soci partecipi (in persona o per delega);
- tutte e tre le Camere siano rappresentate con almeno 3 (tre) Soci per camera;

Le astensioni devono essere conteggiate ai fini del raggiungimento del quorum, ma non del calcolo del potere di voto. Il potere di voto deve essere calcolato sulla base dei voti effettivamente espressi.

(7) Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(8) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

(9) Vi è possibilità di voto via posta o posta elettronica nel caso di risoluzioni non adottate – per mancato raggiungimento del quorum – in Assemblea. Il voto a distanza va tenuto entro due (due) mesi dall'Assemblea. In questo caso non è previsto un quorum e le risoluzioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza semplice del potere di voto dei Soci aventi diritto in ciascuna Camera e almeno 2/3 (due terzi) del potere di voto di tutti i Soci aventi diritto presenti al momento del voto. Il potere di voto deve essere calcolato sulla base dei voti effettivamente espressi.

(10) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

(11) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

## **Articolo 15 - Poteri dell'Assemblea Generale**

(1) L'Assemblea Generale:

- a) elegge, in occasione delle assemblee, il presidente e il segretario di seduta, liberamente scelti fra tutti gli associati presenti;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione, nominati obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
- d) approva il rendiconto economico-finanziario unitamente al piano annuale delle attività;
- e) delibera in merito all'ammissione ed esclusione dei Soci;
- f) delibera eventuali regolamenti, modifiche dello Statuto e ogni altro atto di sua competenza.

### **Articolo 16 - Consiglio Direttivo**

(1) Il Consiglio Direttivo è composto di 9 (nove) persone, di cui almeno 3 (tre) sono membri del FSC internazionale o hanno inoltrato domanda per diventare membri del FSC internazionale. I membri del Consiglio Direttivo sono equamente ripartiti tra le tre Camere ambientale, economica e sociale. Il potere di voto, pari a 3 (tre) voti per ognuna delle tre Camere, è distribuito all'inizio di ogni votazione tra i membri del Comitato in modo da garantire sempre l'equilibrio delle tre Camere con diritto di voto.

(2) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale.

(3) Al fine di evitare conflitti di interesse, Enti di certificazione, enti di proprietà o a controllo governativo e associazioni industriali non possono essere rappresentati all'interno del Consiglio Direttivo. A tal fine si rimanda al regolamento interno redatto dallo stesso Consiglio.

(4) Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere propri, appartenenti a una delle tre Camere. Il Consiglio nomina anche un Segretario che può essere esterno al Consiglio stesso.

(5) I membri del Consiglio Direttivo hanno un mandato di 3 (tre) anni e possono essere rieletti per altri 3 (tre) anni consecutivi. Ogni membro del Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla successiva elezione. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo dia le dimissioni prima della scadenza del mandato oppure nel caso di 5 (cinque) assenze ingiustificate nel corso dell'esercizio o di 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un nuovo membro - che rappresenti la stessa Camera di quello decaduto o dimissionario. La cooptazione deve essere ratificata alla prima Assemblea Generale.

(6) Il Segretario o il Presidente convocano le riunioni del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta (via posta, posta elettronica o altra forma telematica), allegandovi l'Ordine del Giorno proposto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Ogni membro del Consiglio Direttivo può richiedere la convocazione di una riunione mediante comunicazione scritta e fornendo adeguate motivazioni. La riunione del Consiglio è valida se è stata effettuata correttamente la convocazione e se sono presenti almeno 5 (cinque) membri (di cui almeno uno per ogni Camera).

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

(7) Il Consiglio Direttivo cerca di prendere decisioni su basi di consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso le risoluzioni sono da ritenersi approvate con il voto favorevole di almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto, con almeno un voto favorevole per Camera.

(8) Il Consiglio Direttivo può nominare consulenti tecnici che forniscano supporto al Consiglio, sia durante gli incontri che in altre occasioni. Tali consulenti tecnici devono essere scelti sulla base di specifiche competenze fondamentali necessarie al momento, quali ad esempio, tra gli altri, raccolta fondi, sviluppo organizzativo, questioni giuridiche, e guida del processo decisionale, ecc. I consulenti tecnici devono essere scelti in base alle loro competenze rilevanti, l'esperienza e l'impegno per la missione e gli obiettivi di FSC. I consulenti tecnici saranno nominati in base alle necessità e le loro condizioni di lavoro saranno variabili a seconda delle esigenze e disponibilità. I consulenti tecnici non avranno diritto di voto.

(9) Il Consiglio Direttivo può costituire comitati per assistere l'Associazione nello svolgimento delle funzioni operative o amministrative. Possono essere chiamati ad operare in tali comitati tanto i Soci quanto esperti esterni.

(10) I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono registrati per iscritto. Tali verbali sono disponibili su richiesta per tutti i Soci dell'Associazione.

(11) Le spese di trasferta (trasporto e spese vive) sostenute dai membri del Consiglio Direttivo ai fini della partecipazione agli incontri del Consiglio stesso sono sostenute dall'Associazione, se possibile, e purché comprovate con opportuna documentazione.

(12) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 17 - Poteri del Consiglio Direttivo**

(1) Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione, attua rigorosamente le decisioni delle Assemblee dei Soci e controlla scrupolosamente il rispetto dello Statuto da parte dei Soci.

(2) Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) redigere il rendiconto annuale economico-finanziario;
- c) redigere il rapporto annuale relativo all'attività dell'Associazione;
- d) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione; tra questi, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione bancaria;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;

- f) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto siano riservate all'Assemblea generale;
  - g) delegare parte dei propri poteri a propri membri, nonché conferire speciale procura a terzi autorizzati per singoli atti o categorie di atti;
  - h) redigere un regolamento interno per quanto non previsto nel presente Statuto.
- (3) La decisione e le mozioni approvate dall'Assemblea Generale prevalgono nella gerarchia del processo decisionale dell'Associazione. Una volta che una decisione, una mozione o una risoluzione sia stata accettata dai Soci non può essere modificata dal Consiglio Direttivo o dalla Segreteria. Il Consiglio Direttivo riferisce periodicamente (almeno annualmente) ai Soci per quanto riguarda l'attuazione delle decisioni e delle mozioni.

### **Articolo 18 – Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo**

(1) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione.

Di seguito sono riportati i principali compiti del Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) presiedere l'Assemblea Generale e le riunioni del Comitato, tra cui l'apertura, la presentazione dell'Ordine del giorno e la chiusura;
- b) presentare all'Assemblea generale il bilancio finanziario annuale dell'Associazione per l'anno appena concluso;
- c) rappresentare il Consiglio Direttivo all'Assemblea generale e l'Associazione di fronte a terze parti;
- d) svolgere eventuali ulteriori compiti assegnati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 19 - Compiti del Vicepresidente del Consiglio Direttivo**

(1) Di seguito sono riportati i principali compiti del Vicepresidente del Consiglio Direttivo:

- a) assistere il Presidente durante le riunioni dell'Assemblea Generale o del Consiglio Direttivo;
- b) assistere il Presidente in qualsiasi altra attività relativa alla preparazione delle riunioni o per le azioni destinate ad attuare le decisioni approvate dal Consiglio Direttivo;
- c) sostituire il Presidente nel caso in cui non sia in grado di assolvere ai propri doveri, per qualsiasi ragione;
- d) svolgere eventuali ulteriori compiti assegnati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 20 - Compiti del Tesoriere del Consiglio Direttivo**

(1) Di seguito sono riportati i principali compiti del Tesoriere del Consiglio Direttivo:

- a) verificare e monitorare la contabilità dell'Associazione, includendo il conto in banca e i conti attivi e passivi;

- b) supervisionare la preparazione e la presentazione di tutti i rapporti finanziari per l'approvazione del Consiglio Direttivo, o come richiesto da revisori esterni.
- c) presentare una relazione finanziaria alle riunioni del Consiglio Direttivo includendo, come minimo:
  - l'importo all'inizio del periodo finanziario in questione;
  - gli importi ricevuti dopo la chiusura del periodo finanziario precedente;
  - gli importi versati dopo la chiusura del periodo finanziario precedente, e
  - il saldo disponibile.
- d) svolgere eventuali ulteriori compiti assegnati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 21 - Compiti del Segretario del Consiglio Direttivo**

(1) Di seguito sono riportati i principali compiti del Segretario del Consiglio Direttivo:

- a) mantenere tutti i documenti ufficiali dell'Associazione, come questo Statuto, il Regolamento interno e i verbali di tutte le riunioni delle Assemblee Generali e dei Consigli Direttivi.
- b) preparare e distribuire ai membri, previa approvazione da parte del Presidente, sintesi scritte di tutte le delibere del Consiglio Direttivo.
- c) svolgere eventuali ulteriori compiti assegnati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 22 - Organo di controllo ed organo di revisione**

- 1) Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Esso resta in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da 3 (tre) membri e nomina al proprio interno un Presidente.
- 2) Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, presso la sede dell'Associazione.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite supplenti o, in assenza, attraverso una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 4) I membri dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- 5) I compiti dell'Organo di controllo sono individuati nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
- 6) Nei casi previsti dall'art. 31, co.1, del Codice del Terzo Settore, è obbligatoria la nomina di un Organo di revisione, collegiale o monocratico. Tale funzione può essere esercitata dall'organo di controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.



- 7) L'Assemblea può nominare, anche in assenza di un obbligo di legge, gli organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.

## TITOLO IV

### (Gestione dell'Associazione)

#### Articolo 23 – La gestione ordinaria

- (1) Per la gestione ordinaria dell'Associazione il Consiglio Direttivo può avvalersi di un soggetto (giuridico o fisico) esterno, da esso incaricato, controllato ed eventualmente dimesso, nei termini ed alle condizioni che potranno essere determinati dal Consiglio stesso e stabiliti in un accordo scritto. Il soggetto esterno ha i seguenti compiti e doveri:
- a) approvare e ricevere contributi o donazioni di tutti i tipi dai Soci o da terzi a beneficio dell'Associazione, secondo le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo per tali scopi;
  - b) nominare il personale per la gestione della Segreteria in accordo con il Consiglio Direttivo;
  - c) eseguire le risoluzioni e decisioni approvate dal Consiglio Direttivo compresi quelli riguardanti l'uso e gestione delle risorse economiche dell'Associazione, in conformità con lo scopo e i regolamenti interni;
  - d) essere responsabile dinanzi al Consiglio Direttivo per l'effettiva attuazione delle politiche dell'Associazione;
  - e) essere responsabile della contabilità e amministrazione dell'Associazione;
  - f) assicurare il rispetto dei requisiti di legge per il funzionamento dell'Associazione;
  - g) essere eventualmente delegato dal Presidente a rappresentare l'Associazione davanti a qualsiasi tipo di autorità o di terze parti;
  - h) inviare al Consiglio Direttivo entro i primi 4 (quattro) mesi di ogni anno, i resoconti economici regolarmente controllati da un revisore esterno nominato dal Comitato, insieme alla relazione sulla attività dell'Associazione nel corso dell'anno precedente, per l'approvazione;
  - i) sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo un bilancio annuale e un piano di lavoro sulla base di stime di entrate e uscite,
  - j) informare tempestivamente il Consiglio di spese impreviste e significative variazioni delle entrate previste;
  - k) incoraggiare la collaborazione con individui e organizzazioni che possono contribuire agli interessi, allo scopo e alle attività dell'Associazione;
  - l) fungere da effettiva Segreteria amministrativa dell'Associazione sotto il controllo del Consiglio Direttivo;
  - m) sopperire ai compiti del Segretario del Consiglio Direttivo (art. 20) qualora necessario.

## **Articolo 24 – Contenziosi**

(1) In merito ai contenziosi il Consiglio Direttivo predispose un apposito Regolamento interno che verrà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei Soci.

## **TITOLO V**

### **(Patrimonio sociale)**

## **Articolo 25 - Consistenza del patrimonio sociale**

(1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da eventuali donazioni, contributi o sovvenzioni liberamente versate;
- c) dalle somme accantonate per effetto di avanzi di esercizio;
- d) da proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- e) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

(2) L'Associazione può accettare donazioni e contributi anche da soggetti esterni, pubblici o privati, qualora gli obiettivi e gli intenti di tali soggetti siano in armonia con quelli dell'Associazione. In ogni caso sono accettate solo donazioni e contributi che non influenzino l'indipendenza dell'Associazione.

(3) L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(4) L'Associazione apre un conto corrente bancario presso un istituto che rispetti i principi della finanza etica, dove possono essere versate eventuali donazioni e contributi.

(5) Per il riconoscimento della Personalità Giuridica, l'Associazione si atterrà a quanto previsto in materia dalla normativa vigente".

## **Articolo 26 - Quote sociali**

(1) La quota sociale annua è stabilita dal Consiglio Direttivo anche in maniera differenziata in relazione alla natura dei Soci (individuali e Organizzazioni, con o senza scopo di lucro).

(2) Se necessario, il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente - in relazione alla situazione di bilancio, e ai progetti e attività da realizzare - eventuali variazioni della quota sociale.

(3) Quando una nuova Organizzazione (con o senza scopo di lucro) aderisce all'Associazione, la quota associativa dovuta per il primo anno deve essere calcolata in proporzione alla data di ammissione (ad esempio, se l'ammissione avviene a luglio, sarà dovuta metà della quota).

#### **Articolo 27 - Divieto di distribuzione del patrimonio**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio sociale può essere utilizzato solo ed esclusivamente per le attività e per gli scopi previsti nel presente Statuto. Gli eventuali avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con continuità nel tempo, gli scopi statutari.

#### **Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 29 - Esercizio sociale e rendiconto**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un rendiconto economico-finanziario da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.


#### **Articolo 30 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e i decreti attuativi dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

**Statuto modificato per essere adeguato al nuovo Codice per il Terzo Settore e l'iscrizione al relativo Registro Unico Nazionale (RUNTS) in occasione dell'Assemblea Generale ordinaria dei Soci del 24 giugno 2022 a Monza (MB).**


**Ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nella stessa occasione**

**Monza, 24 giugno 2022**



*Mauro Masiero*

Presidente dell'Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile



*Paolo Camerano*

Segretario del Consiglio Direttivo